

GRUPPO SANFAUSTINO

DOCUMENTO INFORMATIVO

RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

redatto ai sensi dell'art. 5 del regolamento approvato da CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e della procedura per le operazioni con parti correlate approvata dal Consiglio di Amministrazione di Poligrafica S. Faustino S.p.A.

Il presente Documento Informativo è a disposizione del pubblico presso la sede sociale di Poligrafica S. Faustino S.p.A. e sul sito internet della società (investor.psf.it).

PREMESSA	3
1. AVVERTENZE	4
1.1. Rischi connessi ai potenziali conflitti di interessi derivanti dalla Fusione	4
2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE.....	5
2.1. Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione.....	5
2.2. Indicazione delle parti correlate con cui l'operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'operazione.....	5
2.3. Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza dell'operazione per la Società.....	6
2.4. Modalità di determinazione del Rapporto di Cambio e valutazioni circa la sua congruità	7
2.5. Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Operazione	7
2.6. Incidenza sui compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della Società e/o di società da questa controllate in conseguenza dell'operazione	8
2.7. Eventuali componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti della Società coinvolti nell'Operazione.....	8
2.8. Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative	8
2.9. Se la rilevanza dell'Operazione deriva dal cumulo di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni	10

PREMESSA

Il presente documento informativo (di seguito il “**Documento Informativo**”) è stato predisposto da Poligrafica S. Faustino S.p.A. (di seguito la “**Società**” o “**PSF**”) ai sensi dell’art. 5 del regolamento approvato da CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (“**Regolamento OPC**”), nonché dell’art. 5 della procedura per le operazioni con parti correlate approvata dal Consiglio di Amministrazione di PSF il 12.11.2010 e adottata dalla Società, come successivamente modificata (di seguito la “**Procedura**”).

Il presente Documento Informativo è stato predisposto in relazione all’operazione di fusione per incorporazione (la “**Fusione**”) di PSF in Campi S.r.l. (“**Campi**” e unitamente a PSF le “**Società Partecipanti alla Fusione**”) con contestuale trasformazione di questa in società per azioni.

La Fusione mira alla revoca dalla quotazione sul mercato telematico azionario (“**MTA**”) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”), delle azioni di PSF, al fine di garantire risparmio di costi, maggior flessibilità gestionale, semplificazione organizzativa e conseguente velocità nell’assunzione di decisioni strategiche, con benefici per l’intero gruppo societario attualmente facente capo a PSF.

Si rammenta che, come reso noto al mercato, in data 30.04.2021 i Consigli di Amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione hanno approvato il Progetto di Fusione. Per quanto concerne PSF, la predetta delibera è stata assunta, ai sensi del Regolamento OPC e della Procedura OPC, con il previo parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi di PSF, facente funzioni di comitato per le operazioni con parti correlate (il “**Comitato OPC**”).

Si ricorda altresì che le assemblee degli azionisti di PSF e Campi, chiamate ad approvare la Fusione, si terranno il 14 giugno 2021.

Qualora le assemblee degli azionisti delle Società Partecipanti alla Fusione approvino la Fusione, agli azionisti di PSF che non abbiano concorso alla deliberazione di approvazione della Fusione spetterebbe il diritto di recesso ai sensi degli artt. 2437 e 2437-quinquies del codice civile (il “**Diritto di Recesso**”), derivando dalla delibera di Fusione l’eliminazione del meccanismo del voto di lista di cui all’art. 147-ter TUF, nonché l’esclusione dalla quotazione delle azioni della Società. Al riguardo, si rammenta che – come già comunicato al mercato in data 03.05.2021 – il valore di liquidazione delle azioni, in relazione alle quali dovesse essere esercitato il Diritto di Recesso, è pari ad Euro 6,96. Detto valore corrisponde, ai sensi dall’art. 2437-ter, comma 3 del codice civile, alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni di PSF nei sei mesi che precedono la data di pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea chiamata ad approvare la Fusione.

Pertanto, a seguito della Fusione, gli azionisti della Società che decidessero di non esercitare il Diritto di Recesso sarebbero titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento.

Il presente Documento Informativo è stato predisposto a seguito della summenzionata delibera del Consiglio di Amministrazione di PSF in data 30.04.2021 ed è stato messo tempestivamente a disposizione del pubblico, nel termine previsto dall’art. 5, comma 3 del Regolamento OPC, presso la sede sociale di PSF, in Castrezzato, Via Valenca 15, nonché sul sito internet della Società (www.psf.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com).

L’ulteriore documentazione prevista dal codice civile e dal D.Lgs. 58 del 1998 (“**TUF**”) in relazione alla procedura di Fusione verrà messa a disposizione degli azionisti delle Società Partecipanti alla Fusione nei modi e nei tempi previsti ai sensi di legge e di regolamento.

Si segnala che la Fusione è da considerarsi rilevante ai sensi dell’art. 70 del Regolamento Consob n. 11971 del 1999 (“**Regolamento Emittenti**”), pertanto nei termini di legge sarà predisposto e pubblicato un documento informativo ai sensi dell’Allegato 3B del Regolamento Emittenti.

1. AVVERTENZE

1.1. Rischi connessi ai potenziali conflitti di interessi derivanti dalla Fusione

Il consiglio di amministrazione di PSF, formato da Alberto Frigoli (Presidente del Consiglio di Amministrazione), Giuseppe Frigoli, Emilio Frigoli, Francesco Frigoli, Giovanni Frigoli, Alberto Piantoni, Carlo Alberto Carnevale Maffè, Andrea Collalti, Ilaria Frigoli, Elisa Frigoli, Maristella Pedrinelli, Francesca Cropelli, in data 30 aprile 2021, ha approvato, per quanto di propria competenza il progetto di Fusione. In tale occasione Alberto Frigoli (Presidente del Consiglio di Amministrazione), Giuseppe Frigoli, Emilio Frigoli, Francesco Frigoli, Giovanni Frigoli hanno dichiarato di essere portatori di interessi ai sensi e per gli effetti dell'art. 2391 del codice civile in quanto detentori, complessivamente e pariteticamente del 100% del capitale sociale di Campi, oltre che soci rilevanti di PSF.

Inoltre, durante la stessa seduta il consigliere Andrea Collalti ha dichiarato di essere portatore di interessi ai sensi e per gli effetti dell'art. 2391 del codice civile in quanto socio rilevante di PSF.

2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE

2.1. Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione

L'operazione consiste in una fusione per incorporazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501 e seguenti del codice civile, di PSF in Campi.

Il progetto di Fusione, approvato in data 30 aprile 2021 sia dal consiglio di amministrazione di PSF, sia dal consiglio di amministrazione di Campi, iscritto al Registro Imprese in data 05.05.2021 ed accluso al presente Documento Informativo sub Allegato "1", prevede che la Fusione sia attuata mediante incorporazione di PSF in Campi.

La Fusione determinerà l'estinzione di PSF e la prosecuzione di Campi quale società risultante dalla Fusione: dunque, la società incorporante subentrerà in tutti rapporti giuridici attivi e passivi di PSF.

I consigli di amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione hanno determinato il rapporto di cambio nella misura di n. 4,296 azioni ordinarie di Campi post-trasformazione in società per azioni, per n. 1 azione ordinaria di PSF (il "**Rapporto di Cambio**"). Tutte le azioni di PSF sussistenti al momento della data di efficacia della Fusione (diverse dalle azioni proprie di PSF che per effetto della Fusione saranno annullate ai sensi dell'art. 2504-ter c.c.) saranno dunque concambiate con azioni di nuova emissione di Campi, senza indicazione del valore nominale, in base al Rapporto di Cambio.

Non è previsto alcun conguaglio in denaro. Qualora, per effetto dell'attuazione del Rapporto di Cambio, a un azionista della Società Incorporanda spettasse un numero non intero di azioni di Campi non intero, verrà assegnato un numero intero di azioni con arrotondamento in eccesso o in difetto, con la precisazione che qualora il decimale sia pari a 5, verrà assegnato un numero intero arrotondato per difetto.

Si ricorda altresì che le assemblee degli azionisti di PSF e Campi, chiamate ad approvare la Fusione, si terranno il 14 giugno 2021.

Qualora le assemblee degli azionisti di PSF e Campi approvino il progetto di Fusione, agli azionisti di PSF che non abbiano concorso alla deliberazione di approvazione della Fusione spetterebbe il Diritto di Recesso, derivando dalla delibera di Fusione l'eliminazione del meccanismo del voto di lista di cui all'art. 147-ter TUF, nonché l'esclusione dalla quotazione delle azioni di PSF. Al riguardo, si ricorda che – come già comunicato al mercato in data 03.05.2021 – il valore di liquidazione delle azioni, in relazione alle quali dovesse essere esercitato il Diritto di Recesso, è pari ad Euro 6,96. Detto valore corrisponde, ai sensi dall'art. 2437-ter, comma 3 del codice civile, alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni di PSF nei sei mesi che precedono la data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata ad approvare la Fusione.

Pertanto, a seguito della Fusione, gli azionisti della Società che decidessero di non esercitare il Diritto di Recesso sarebbero titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento.

Il Diritto di Recesso, legittimamente esercitato, sarà efficace subordinatamente alla stipula dell'atto di Fusione. Con le modalità e nei termini previsti dalla legge saranno pubblicate le ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'esercizio del Diritto di Recesso.

2.2. Indicazione delle parti correlate con cui l'operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'operazione

La Fusione, operazione oggetto del presente Documento Informativo, costituisce un'operazione di maggiore rilevanza con una parte correlata, ai sensi del Regolamento OPC e della Procedura OPC, in quanto l'indice di rilevanza del controvalore ammonta al 106% e pertanto supera la soglia del 5%.

Campi è considerata parte correlata di PSF ai sensi dell'art. 1, lett. (f) dell'allegato 1 al Regolamento OPC poiché:

- (i). Alberto Frigoli, Giuseppe Frigoli, Emilio Frigoli, Francesco Frigoli, Giovanni Frigoli (i "**Soci Frigoli**") sono soci paritari di Campi, detenendo il 20% del capitale sociale ciascuno;
- (ii). i Soci Frigoli sono tutti membri del consiglio di amministrazione di PSF e nello specifico:
 - a. Alberto Frigoli ha la carica di Presidente del consiglio di amministrazione;
 - b. Giuseppe Frigoli ha la carica di consigliere delegato;
 - c. Emilio Frigoli ha la carica di consigliere delegato;
 - d. Francesco Frigoli è consigliere di amministrazione;
 - e. Giovanni Frigoli è consigliere di amministrazione.

Gli interessi di PSF e Campi nell'operazione sono puramente riconducibili al processo di integrazione strategica, industriale e commerciale cui mirano entrambe le Società Partecipanti alla Fusione, anche alla luce delle motivazioni economiche e della convenienza dell'operazione di cui al successivo Paragrafo 2.3. del presente Documento Informativo.

2.3. Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza dell'operazione per la Società

Le principali motivazioni economiche sottostanti alla decisione di procedere con la Fusione, con conseguente convenienza dell'operazione per PSF, sono le seguenti:

- a) addivenire alla revoca dalla quotazione sul MTA delle azioni di PSF (il "Delisting"), stante la scarsa liquidità dei relativi titoli negoziati sul MTA, la quale non giustifica la permanenza in quotazione delle azioni della Società Incorporanda. La quotazione sul MTA di PSF non ha permesso di valorizzare adeguatamente il gruppo a essa facente capo, pertanto si valuta necessario procedere ad una riorganizzazione di PSF, finalizzata all'ulteriore rafforzamento dello stesso, operazione più facilmente perseguibile nello status di non quotata. Inoltre, il Delisting consentirà a PSF (con conseguenti benefici per l'intero gruppo) di eliminare i costi derivanti dalla quotazione;
- b) ottenere una maggiore flessibilità gestionale e di governance, stante l'eliminazione delle procedure e delle formalità previste dalla normativa vigente per le società quotate, indipendentemente dalle loro attività e dimensioni operative, con conseguente possibilità di assumere tempestivamente decisioni strategiche;
- c) liberare risorse economiche e finanziarie da dedicare alla riorganizzazione societaria e di business che si ritenessero opportune e/o in linea con gli obiettivi di crescita e sviluppo delle Società Partecipanti alla Fusione.

Come noto, il Delisting rappresentava uno degli obiettivi dell'offerta di acquisto totalitaria promossa da Campi (l'"**Offerta**"). Non essendo potuti pervenire al Delisting per effetto dell'Offerta, la Fusione consentirebbe nondimeno di raggiungere gli obiettivi già in precedenza annunciati, perseguendo in tal modo i benefici sopra indicati. Per ulteriori informazioni in merito all'Offerta si rinvia alla documentazione disponibile sul sito internet investor.psf.it.

Non si esclude infine che – successivamente all'efficacia della Fusione – possano essere considerate e realizzate ulteriori operazioni straordinarie volte alla razionalizzazione della struttura societaria e organizzativa.

2.4. Modalità di determinazione del Rapporto di Cambio e valutazioni circa la sua congruità

La Fusione verrà deliberata sulla base: (i) per la Società Incorporante, della situazione patrimoniale di riferimento di Campi alla data del 14/04/2021, redatta ai sensi dell'art. 2501-*quater* del codice civile ed approvata dal Consiglio di Amministrazione il 14/04/2021 e (ii) per la Società Incorporanda, della situazione patrimoniale di PSF alla data del 31/12/2020, rappresentata dal bilancio d'esercizio al 31.12.2021 approvata dall'Assemblea degli Azionisti il 16/04/2021. Quest'ultima rappresenta la più recente situazione patrimoniale disponibile, assoggettata a revisione contabile da Fidital Revisione S.r.l.

Il Rapporto di Cambio tiene conto delle caratteristiche strutturali, delle motivazioni sottese e delle specificità di Campi e PSF, alla luce di una valutazione comparativa delle società stesse. In particolare, il valore delle società è stato determinato in ottica "stand alone" e in ipotesi di continuità aziendale. Si ricorda che le valutazioni di fusione sono finalizzate alla stima di valori relativi delle società coinvolte e che pertanto tali valori non potranno essere assunti in contesti di riferimento diversi dalla fusione stessa.

I consigli di amministrazione di PSF e Campi hanno determinato il rapporto di cambio nella misura di n. 4,296 azioni ordinarie di Campi post-trasformazione in società per azioni, per n. 1 azione ordinaria di PSF. Non si prevede alcun conguaglio in denaro e qualora, per effetto dell'attuazione del Rapporto di Cambio, a un azionista di PSF spettasse un numero non intero di azioni di Campi, gli verrà assegnato un numero intero di azioni con arrotondamento in eccesso o in difetto, con la precisazione che qualora il decimale sia pari a 5, verrà assegnato un numero intero arrotondato per difetto.

2.5. Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Operazione

La Fusione si configura quale operazione di maggiore rilevanza ai sensi del Regolamento OPC e della Procedura OPC, in quanto almeno uno degli indici di rilevanza di cui all'Allegato 3 del Regolamento OPC ha superato la soglia del 5%. In particolare, l'indice di rilevanza del controvalore e l'indice di rilevanza dell'attivo superano la soglia del 5%, come evidenziato nella tabella riportata di seguito.

Indice	Descrizione	Numeratore	Denominatore	Indice %	Soglia di rilevanza
		Migliaia di euro	Migliaia di euro	%	%
Indice di rilevanza del controvalore	Rapporto tra il controvalore dell'operazione ed il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato da PSF ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato	9.800	9.280	106	5

La Fusione è da considerarsi significativa ai sensi dell'art. 70 del Regolamento Emittenti, pertanto è prevista la predisposizione del documento informativo ai sensi dell'Allegato 3B del Regolamento Emittenti nei termini applicabili.

La data di efficacia giuridica della Fusione, ai sensi dell'articolo 2504-bis, comma 2, del codice civile verrà stabilita in sede di atto di Fusione e potrà essere anche successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 del codice civile.

A decorrere dalla data di efficacia della Fusione, Campi subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a PSF.

Le azioni ordinarie emesse da Campi in cambio delle azioni di PSF annullate per effetto della Fusione avranno godimento regolare e, pertanto, attribuiranno ai loro possessori diritti equivalenti a quelli spettanti ai possessori delle azioni in circolazione al momento della loro emissione. Non sono previsti, in dipendenza della Fusione, trattamenti particolari per speciali categorie di soci.

Le operazioni di PSF saranno imputate al bilancio di Campi con effetto dall'1 gennaio dell'anno in cui la Fusione avrà efficacia giuridica e quindi, presumibilmente, dall'1 gennaio 2021. La stessa data sarà considerata data di decorrenza per gli effetti di cui all'art. 172, comma 9, D.P.R. 917/1986.

Per ulteriori dettagli circa i riflessi tributari della Fusione si rinvia al Paragrafo 8 della Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione di PSF.

Si rammenta che, qualora le assemblee degli azionisti di Campi e PSF approvino il progetto di Fusione, le azioni di PSF non sarebbero più negoziate sul MTA: ne conseguirebbero i benefici descritti al precedente Paragrafo 2.3. del presente Documento Informativo, ma gli azionisti della Società che decidessero di non esercitare il Diritto di Recesso diverrebbero titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento.

2.6. Incidenza sui compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della Società e/o di società da questa controllate in conseguenza dell'operazione

Non si prevedono variazioni dei compensi dei componenti degli organi di amministrazione di PSF, fermo restando che l'organo di amministrazione di PSF verrà meno per effetto della Fusione.

2.7. Eventuali componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti della Società coinvolti nell'Operazione

I seguenti membri del consiglio di amministrazione di PSF ricoprono anche il ruolo di soci e/o amministratori in Campi:

- a. Alberto Frigoli ha la carica di Presidente del consiglio di amministrazione di PSF e titolare del 20% del capitale sociale di Campi;
- b. Giuseppe Frigoli ha la carica di consigliere delegato di PSF e titolare del 20% del capitale sociale di Campi;
- c. Emilio Frigoli ha la carica di consigliere delegato di PSF e titolare del 20% del capitale sociale di Campi;
- d. Francesco Frigoli è consigliere di amministrazione di PSF e titolare del 20% del capitale sociale di Campi;
- e. Giovanni Frigoli è consigliere di amministrazione di PSF e titolare del 20% del capitale sociale di Campi.

2.8. Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative

In data 30 aprile 2021, il consiglio di amministrazione di PSF ha deliberato di avviare il processo di Fusione e convocare l'assemblea dei soci, previo parere favorevole del Comitato OPC; tale Comitato OPC in conformità alle previsioni della Procedura OPC, ha rilasciato parere favorevole sull'interesse della Società al compimento della Fusione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni (allegato al presente Documento Informativo sub Allegato 2).

Si rammenta che al Comitato OPC, identificato in PSF con il Comitato Controllo e Rischi ai sensi dell'art. 3.1 della Procedura OPC è formato dai consiglieri Ilaria Frigoli, Alberto Piantoni e Carlo Alberto Carnevale Maffè e ha il compito di pronunciarsi sull'interesse della Società al compimento dell'operazione di Fusione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

In particolare, il Comitato OPC, dopo essere stato tempestivamente informato della Fusione, ha avviato le attività propedeutiche all'esame della stessa ed è stato debitamente coinvolto nella fase delle trattative, dell'istruttoria e dell'approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea straordinaria degli azionisti della Società attraverso la ricezione di un flusso informativo completo, tempestivo ed adeguato circa i termini e le condizioni dell'Operazione. Più precisamente, tale informativa – la quale ha consentito al Comitato OPC di essere aggiornato in relazione all'evoluzione delle attività poste in essere in relazione alla Fusione – ha avuto ad oggetto la sussistenza e la natura della correlazione, le modalità esecutive e le condizioni previste per la realizzazione della Fusione, il procedimento valutativo seguito, gli interessi e le motivazioni sottostanti, nonché dei profili di rischio della stessa.

Al termine di tali verifiche, il Comitato OPC ha espresso, in data 29 aprile 2021, a maggioranza per via dell'astensione di Ilaria Frigoli in ragione del proprio legame di parentela con Giovanni Frigoli, il proprio parere favorevole in merito alla sussistenza dell'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché circa la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni, così come riportate nel Progetto di Fusione. Tale parere è accluso al presente Documento Informativo sub Allegato 2.

Alla riunione del Consiglio di Amministrazione di PSF del 30 aprile 2021 convocata per approvare il progetto di Fusione, hanno partecipato tutti i consiglieri e la delibera relativa all'approvazione del progetto di Fusione è stata approvata col voto favorevole della maggioranza dei componenti non correlati del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi di legge e Regolamento OPC, e in ragione della correlazione tra e PSF, i Soci Frigoli, le signore Ilaria Frigoli, Elisa Frigoli Maristella Pedrinelli e Francesca Cropelli sono state considerate parti correlate ai fini della delibera dati i rapporti di parentela esistenti. Pertanto, ai sensi della Procedura OPC, si è ritenuto opportuno far astenere dal voto tali soggetti: più precisamente, al fine di rispettare la disposizione prevista dalla Procedura OPC e con l'intento di conservare l'operatività dell'organo amministrativo, i cinque Soci Frigoli e le signore Ilaria Frigoli, Elisa Frigoli Maristella Pedrinelli e Francesca Cropelli sono stati conteggiati ai fini del *quorum* costitutivo, ma non di quello deliberativo. I soggetti che pertanto hanno potuto esprimere il proprio voto sono stati i consiglieri Andrea Collalti, Carlo Alberto Carnevale Maffè e Alberto Piantoni e la delibera è stata approvata a maggioranza assoluta dei voti espressi da tali soggetti. Il Consigliere Andrea Collalti si è astenuto.

Si ricorda altresì che le assemblee degli azionisti di Campi e PSF, chiamate ad approvare la Fusione, si terranno il 14 giugno 2021. Si rammenta inoltre che, qualora le assemblee degli azionisti di PSF e Campi approvino il progetto di Fusione, agli azionisti della Società che non abbiano concorso alla deliberazione di approvazione della Fusione spetterebbe il Diritto di Recesso, derivando dalla delibera di Fusione l'eliminazione del meccanismo del voto di lista di cui all'art. 147-ter TUF, nonché l'esclusione dalla quotazione delle azioni di PSF. Al riguardo, si rammenta che – come già comunicato al mercato in data 03.05.2021 – il valore di liquidazione delle azioni, in relazione alle quali dovesse

essere esercitato il Diritto di Recesso, è pari ad Euro 6,96. Detto valore corrisponde, ai sensi dall'art. 2437-ter, comma 3 del codice civile, alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni di PSF nei sei mesi che precedono la data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata ad approvare la Fusione.

Pertanto, a seguito della Fusione, gli azionisti della Società che decidessero di non esercitare il Diritto di Recesso sarebbero titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento.

2.9. Se la rilevanza dell'Operazione deriva dal cumulo di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni

La rilevanza dell'Operazione sussiste in via autonoma e non deriva dal cumulo con altre operazioni.

* * * * *

Castrezzato, 7 maggio 2021

Allegato 1
Progetto di Fusione

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
DI
POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.P.A. IN CAMPI S.R.L.
CON CONTESTUALE TRASFORMAZIONE DELL'INCORPORANTE IN SOCIETA' PER AZIONI

Il consiglio di amministrazione di Poligrafica S. Faustino S.p.A. (“PSF” o l’“Emittente” o la “Società Incorporanda”) con sede legale in Castrezzato (BS), via Valenca 15, capitale sociale Euro 6.161.592, 12 interamente sottoscritto e versato, codice fiscale n. 01251520175 e partita IVA 00614280980, n. REA: BS – 250377

e

Il consiglio di amministrazione di Campi S.r.l. (“Campi” o la “Società Incorporante”) con sede legale in Castrezzato (BS), via Valenca 15, capitale sociale Euro 10.000 interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e partita IVA n. 04228490985, n. REA: BS – 598511

hanno redatto e approvato il seguente

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

di

Poligrafica S. Faustino S.p.A. in Campi S.r.l.

CON CONTESTUALE TRASFORMAZIONE DELL’INCORPORANTE IN SOCIETÀ PER AZIONI

ai sensi dell’art. 2501-ter del codice civile

Premessa

La fusione per incorporazione di PSF in Campi (la "Fusione") mira alla revoca dalla quotazione sul mercato telematico azionario ("MTA") organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana"), delle azioni di PSF, al fine di garantire risparmio di costi, maggior flessibilità gestionale, semplificazione organizzativa e conseguente velocità nell'assunzione di decisioni strategiche, con benefici per l'intero gruppo societario attualmente facente capo a PSF.

1 Società partecipanti alla Fusione

Società Incorporante

Campi s.r.l., con sede legale in Castrezzato (BS), via Valenca 15, capitale sociale Euro 10.000 interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e partita IVA n. 04228490985, n. REA: BS – 598511 ("Società Incorporante").

Società Incorporanda

Poligrafica S. Faustino S.p.A. ("PSF" o l'"Emittente" o la "Società Incorporanda") con sede legale in Castrezzato (BS), via Valenca 15, capitale sociale Euro 6.161.592,-12 interamente sottoscritto e versato, codice fiscale n. 01251520175 e partita IVA 00614280980, n. REA: BS – 250377.

2 Statuto della Società Incorporante

Lo statuto che disciplinerà la Società Incorporante, a decorrere dalla data di efficacia della Fusione, è quello riportato sub allegato A al presente progetto di fusione (lo "Statuto").

Si dà atto, in particolare, che per effetto della Fusione la Società Incorporante si trasformerà in società per azioni, con adozione di un nuovo statuto sociale, in forza del quale si verificherà, tra l'altro, quanto segue:

- a) la modifica della denominazione sociale in Poligrafica S. Faustino S.p.a.;
- b) la suddivisione dell'attuale capitale sociale in n. 10.000 azioni da assegnare ai soci della Società Incorporante in proporzione alle quote da essi possedute al momento di efficacia della Fusione;
- c) l'aumento del capitale sociale di Euro 4.900.000, mediante emissione di un numero di azioni indicativamente pari a n. 4.900.000, prive di valore nominale espresso;
- d) l'adozione del regime di dematerializzazione delle azioni, ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del decreto legislativo n. 58 del 1998.

Si precisa che il numero delle azioni post Fusione è suscettibile di riduzione o incremento, con efficacia contestuale alla data di efficacia della Fusione, in dipendenza dell'eventuale sussistenza di azioni oggetto del Diritto di Recesso (come di seguito definito) non acquistate da soci e/o da terzi prima dell'atto di fusione, ai sensi dell'articolo 2437-*quater* codice civile, nonché per effetto dell'arrotondamento di resti in esecuzione del Rapporto di Cambio, come previsto nel paragrafo 3.

3 Rapporto di cambio

I consigli di amministrazione di Campi e PSF hanno determinato il rapporto di cambio nella seguente misura:

n. 4,296 azioni ordinarie di Campi post-trasformazione in società per azioni, per n. 1 azione ordinaria di PSF (il "Rapporto di Cambio").

Tutte le azioni di PSF sussistenti al momento della data di efficacia della Fusione (diverse dalle azioni proprie di PSF che per effetto della Fusione saranno annullate ai sensi dell'art. 2504-ter c.c.) saranno dunque concambiate con azioni di nuova emissione della Società Incorporante, senza indicazione del valore nominale, in base al Rapporto di Cambio.

Non è previsto alcun conguaglio in denaro.

Qualora, per effetto dell'attuazione del Rapporto di Cambio, a un azionista della Società Incorporanda spettasse un numero non intero di azioni della Società Incorporante, gli verrà assegnato un numero intero di azioni con arrotondamento in eccesso o in difetto, con la precisazione che qualora il decimale sia pari a 5, verrà assegnato un numero intero arrotondato per difetto.

4 Modalità di assegnazione delle azioni della Società Incorporante

Il concambio delle azioni di PSF sarà soddisfatto, secondo il Rapporto di Cambio, mediante assegnazione di azioni di nuova emissione, aventi gli stessi diritti e le stesse caratteristiche delle azioni della stessa Campi, come emerge dallo Statuto allegato al presente Progetto di Fusione.

Tutte le azioni ordinarie destinate al concambio saranno ammesse alla gestione accentrata in regime di dematerializzazione ed assegnate agli aventi diritto per il tramite dei rispettivi intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A.

Ulteriori informazioni sulle modalità di attribuzione delle azioni della Società Incorporante saranno comunicate con apposito comunicato stampa da diffondersi ai sensi di legge e di regolamento.

5 Data dalla quale le azioni assegnate in concambio partecipano agli utili

Le azioni emesse dalla Società Incorporante in cambio delle azioni della Società Incorporanda annullate per effetto della Fusione avranno godimento regolare; pertanto attribuiranno ai loro possessori diritti equivalenti a quelli spettanti ai possessori delle azioni in circolazione al momento della loro emissione.

6 Data di efficacia civilistica, contabile e fiscale della Fusione

La data di efficacia della fusione ai sensi dell'articolo 2504-bis, comma 2, del codice civile, verrà stabilita in sede di atto di Fusione e potrà essere anche successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 del codice civile.

A decorrere dalla data di efficacia della Fusione, la Società Incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla Società Incorporanda.

Le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante con effetto dal 1° gennaio dell'anno in cui la Fusione avrà efficacia e quindi, presumibilmente, dal 1° gennaio 2021. La stessa data sarà considerata data di decorrenza per gli effetti di cui all'articolo 172, comma 9, DPR 917/1986.

7 Eventuale trattamento particolare a favore di speciali categorie di soci

Non sussistono categorie di azioni o categorie di azionisti o di possessori di titoli diversi dalle azioni.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7.13 dello Statuto della Società Incorporanda, si precisa che la legittimazione al beneficio del voto maggiorato – già previsto dall'art. 7 dello statuto medesimo e testualmente riprodotto anche nell'art. 7 dello statuto che regolerà la Società Incorporante – competerà anche alle azioni della Società Incorporante spettanti in cambio di quelle per le quali l'avente diritto ha richiesto prima dell'efficacia della fusione l'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza soluzione di continuità nel computo del periodo di possesso.

8 Eventuali vantaggi a favore degli amministratori

Nessun vantaggio particolare è previsto in connessione all'operazione di Fusione a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione.

9 Diritto di recesso

Agli azionisti della Società Incorporanda che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del presente Progetto di Fusione spetterà il diritto di recesso ex articolo 2437-*quinquies* del codice civile, in quanto la fusione comporterà l'esclusione dalla quotazione delle azioni di PSF (il "**Diritto di Recesso**").

Il valore di liquidazione delle azioni ordinarie della Società Incorporanda per le quali sarà esercitato il Diritto di Recesso sarà determinato ai sensi dell'art. 2437-*ter* del codice civile facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni nei sei mesi precedenti alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea di PSF chiamata ad approvare la Fusione. Il valore di recesso sarà oggetto di deposito ai sensi e nei termini dell'art. 2437-*ter*, comma 5, c.c., nonché di apposita comunicazione da parte della Società mediante pubblicazione sul sito internet di PSF investor.psf.it.

Il diritto di recesso, legittimamente esercitato, sarà efficace subordinatamente alla stipula dell'atto di Fusione.

Sul presente progetto di fusione è stato espresso in data 29.04.2021, motivato parere favorevole da parte del comitato rischi PSF, facente funzioni di comitato per le operazioni con parti correlate, circa la sussistenza di un interesse di PSF all'esecuzione della fusione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale dei termini e delle condizioni di cui al presente Progetto di Fusione.

La documentazione richiesta dall'articolo 2501-*septies* del codice civile sarà depositata nei termini di legge e resterà depositata fino a che la fusione sia decisa.

Sono Salve le variazioni, integrazioni ed aggiornamenti, anche numerici, del presente Progetto di Fusione e dello Statuto della Società Incorporante qui allegato, eventualmente richieste dall'ufficio del Registro delle Imprese ovvero in sede di controlli di legge, ovvero apportate dalle assemblee dei soci che adottano la decisione in ordine alla Fusione, nei limiti di cui all'articolo 2502 del codice civile.

Castrezzato, 30 aprile 2021

Allegato 2
Parere del Comitato OPC

PARERE DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI DI POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.p.A.

ai sensi dell'art. 3.1 della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate (la "Procedura OPC") approvata da Poligrafica S. Faustino S.p.A. (l'"Emittente" o "PSF")

1. Premessa

Il Comitato Controllo e Rischi dell'Emittente è chiamato a rilasciare un parere avente a oggetto le operazioni con parti correlate come previsto dall'art. 3.1 della Procedura OPC approvata dal consiglio di amministrazione dell'Emittente ai sensi dell'art. 2391-*bis* del codice civile e del regolamento Consob 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento OPC").

In relazione alla prospettata fusione per incorporazione (la "Fusione") dell'Emittente in Campi S.r.l. ("Campi"), il Comitato Controllo e Rischi è incaricato di esprimere motivato parere sul progetto di Fusione, sull'interesse dell'Emittente al compimento della suddetta Fusione, nonché sulla convenienza economica e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni (il "Parere").

2. Termini e condizioni della Fusione

Si riportano di seguito le principali caratteristiche della Fusione, tenuto conto delle informazioni fornite e delle evidenze documentali acquisite dal Comitato Controllo e Rischi nell'ambito della fase istruttoria dell'operazione.

2.1 Obiettivi e qualificazione della Fusione

Le principali motivazioni economiche sottostanti alla decisione di procedere con la Fusione, con conseguente convenienza dell'operazione per PSF, sono le seguenti:

- a) addivenire alla revoca dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA") delle azioni di PSF (il "Delisting"), stante la scarsa liquidità dei relativi titoli negoziati sul MTA, la quale non giustifica la permanenza in quotazione delle azioni della Società Incorporanda. La quotazione sul MTA di PSF non ha permesso di valorizzare adeguatamente il Gruppo, pertanto si valuta necessario procedere ad una riorganizzazione di PSF, finalizzata all'ulteriore rafforzamento dello stesso, operazione più facilmente perseguibile nello status di non quotata. Inoltre, il Delisting consentirà alla Società Incorporanda (con conseguenti benefici per l'intero gruppo) di eliminare i costi derivanti dalla quotazione;
- b) ottenere una maggiore flessibilità gestionale e di *governance*, stante l'eliminazione delle procedure e delle formalità previste dalla normativa vigente per le società quotate, indipendentemente dalle loro attività e dimensioni operative, con conseguente possibilità di assumere tempestivamente decisioni strategiche;
- c) liberare risorse economiche e finanziarie da dedicare alla riorganizzazione societaria e di *business* che si ritenessero opportune e/o in linea con gli obiettivi di crescita e sviluppo delle società partecipanti alla Fusione.

2.2 Principali termini e condizioni della Fusione

Dalla bozza di progetto di fusione e dalla relazione illustrativa del consiglio di amministrazione, nella versione trasmessa al Comitato Controllo e Rischi e che saranno oggetto di approvazione nella riunione del consiglio di amministrazione del 30 aprile 2021, risulta che la Fusione verrebbe attuata mediante incorporazione dell'Emittente in Campi, determinando pertanto l'estinzione dell'Emittente e la prosecuzione di Campi – trasformata in società per azioni – quale società risultante dalla Fusione.

La Fusione verrà deliberata sulla base: (i) per la Campi, della situazione patrimoniale di riferimento alla data del 14 aprile 2021, redatta ai sensi dell'art. 2501-quater del codice civile ed approvata dal Consiglio di Amministrazione il 14 aprile 2021 e (ii) per PSF, della situazione patrimoniale alla data del 31 dicembre 2020, come risultante dal bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 approvata dall'assemblea degli azionisti il 16 aprile 2021.

I Consigli di Amministrazione di PSF e Campi hanno determinato il rapporto di cambio nella misura di n. 4,296 azioni ordinarie di Campi post-trasformazione in società per azioni, per n. 1 azione ordinaria di PSF (il "Rapporto di Cambio").

Non è previsto alcun conguaglio in denaro.

I concambi in decimali positivi o negativi saranno arrotondati all'unità in eccesso e in difetto in sede di emissione di azioni di Campi.

La Fusione produrrà effetti civilistici a far data dall'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504-bis del codice civile o dalla data successiva indicata nell'atto di Fusione. A partire da tale data Campi subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Emittente.

Le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante con effetto dal 1° gennaio dell'anno in cui la Fusione avrà efficacia giuridica e quindi, presumibilmente, dal 1° gennaio 2021. La stessa data sarà considerata data di decorrenza per gli effetti di cui all'art. 172, comma 9, D.P.R. 917/1986.

Qualora le assemblee straordinarie degli azionisti di PSF e Campi approvino il Progetto di Fusione, agli azionisti della società incorporanda che non abbiano concorso alla deliberazione di approvazione della Fusione spetterebbe il diritto di recesso ai sensi degli artt. 2437, comma 1, lett. g) e 2437-*quinquies* del codice civile (il "Diritto di Recesso"), derivando dalla delibera di Fusione l'eliminazione del meccanismo del voto di lista di cui all'art. 147-ter TUF, nonché l'esclusione dalla quotazione delle azioni di PSF.

3. Rapporto di correlazione tra le società coinvolte nella Fusione

Ai sensi di legge e Regolamento OPC, Campi risulta essere parte correlata dell'Emittente poiché il capitale è interamente detenuto, in misura paritetica dai signori Francesco Frigoli, Giovanni Frigoli, Alberto Frigoli, Emilio Frigoli e Giuseppe Frigoli i quali (i) sono titolari di una parte qualificata nell'Emittente pari al 48,117% del capitale sociale, corrispondente al 64,921% dei diritti di voto in ragione del Voto Maggiorato e al 67,475% dei diritti di voto tenute in considerazione le Azioni Proprie e (ii) ricoprono la carica di consiglieri di amministrazione dell'Emittente.

Sotto il profilo oggettivo, ai sensi della Procedura OPC, la Fusione rappresenta un'operazione di maggior rilevanza in quanto almeno uno degli indici di rilevanza di cui all'allegato 3 del Regolamento OPC supera la soglia del 5%. Si segnala tuttavia che l'art. 3.2 della Procedura OPC riconosce il fatto che PSF possiede i requisiti dimensionali di cui alla definizione di "società di minori dimensioni" ex art. 3, comma 1, lettera f) del Regolamento 11971 del 1999 (attivo dello stato patrimoniale e ricavi risultanti dall'ultimo bilancio consolidato inferiori a 500 milioni di euro) e, come previsto dall'art. 10, comma 1, può avvalersi della facoltà di predisporre una procedura semplificata. L'Emittente pertanto, in applicazione di quanto sopra, intende applicare alla Fusione la procedura di cui all'art. 3.1 della Procedura OPC con riferimento alle operazioni di minore rilevanza

4. Attività del Comitato Controllo e Rischi

Nell'ambito dei propri lavori il Comitato Controllo e Rischi ha esaminato i seguenti documenti:

- a) bozza del progetto di Fusione;
- b) bozza della relazione illustrativa all'assemblea straordinaria;

- c) bozza del nuovo statuto di Campi quale risultante della fusione.

Il Comitato Controllo e Rischi ha avviato le proprie attività una volta ricevute le suddette bozze al fine di valutare l'operazione e formulare le proprie osservazioni. Nell'espletamento delle proprie funzioni il Comitato di Controllo e Rischi non ha ritenuto necessario nominare un proprio advisor per l'esame della Fusione.

La documentazione trasmessa e sopra elencata appare, per quanto consta al comitato, sostanzialmente completa e corretta.

Il Comitato Controllo e Rischi, valutato quale aspetto di principale attenzione, dal punto di vista economico e finanziario, l'impatto dell'eventuale esercizio del Diritto di Recesso da parte dei soci di minoranza della Società, ha valutato positivamente le modalità di determinazione del valore indicate nelle bozze dei documenti ricevuti.

5. Valutazione sulla congruità dell'operazione e sulla sussistenza dell'interesse della società al compimento della stessa

La Fusione si inquadra in una strategia delineata al Delisting dell'Emittente ed è in relazione diretta con l'offerta di acquisto volontaria totalitaria promossa da Campi e non andata a buon fine tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021.

Dalla documentazione predisposta in relazione alla Fusione risulta che le principali motivazioni sottostanti la decisione di procedere all'integrazione tra l'Emittente e Campi siano le seguenti:

- a) addivenire alla revoca dalla quotazione sul MTA delle azioni di PSF (il "Delisting"), stante la scarsa liquidità dei relativi titoli negoziati sul MTA, la quale non giustifica la permanenza in quotazione delle azioni della Società Incorporanda. La quotazione sul MTA di PSF non ha permesso di valorizzare adeguatamente il Gruppo, pertanto si valuta necessario procedere ad una riorganizzazione di PSF, finalizzata all'ulteriore rafforzamento dello stesso, operazione più facilmente perseguibile nello status di non quotata. Inoltre, il Delisting consentirà alla Società Incorporanda (con conseguenti benefici per l'intero Gruppo) di eliminare i costi derivanti dalla quotazione;
- b) ottenere una maggiore flessibilità gestionale e di governance, stante l'eliminazione delle procedure e delle formalità previste dalla normativa vigente per le società quotate, indipendentemente dalle loro attività e dimensioni operative, con conseguente possibilità di assumere tempestivamente decisioni strategiche;
- c) liberare risorse economiche e finanziarie da dedicare alla riorganizzazione societaria e di business che si ritenessero opportune e/o in linea con gli obiettivi di crescita e sviluppo delle Società Partecipanti alla Fusione.

Il Comitato Controllo e Rischi, all'esito delle valutazioni effettuate e alla luce della documentazione esaminata, ha preso atto delle positive ripercussioni sull'Emittente e dell'opportunità di addivenire al Delisting anche in relazione al risparmio dei costi.

6. Valutazione relativa al rapporto di cambio

Sulla base della documentazione analizzata, il rapporto di cambio è stabilito in n 4,296 azioni di Campi (post trasformazione in società per azioni) per ogni azione PSD (il "Rapporto di Concambio"). Dunque le azioni rappresentanti il capitale sociale di Campi post fusione saranno assegnate a tutti i soci dell'Emittente secondo il Rapporto di Concambio, al netto delle azioni oggetto del Diritto di Recesso.

Non è previsto alcun conguaglio in denaro.

7. Conclusioni


Il Comitato Controllo e Rischi, con l'astensione di Ilaria Frigoli, in ragione del rapporto di parentela con Giovanni Frigoli e pertanto stante la sua correlazione, a maggioranza dei propri membri

- a) verificata la mancanza di correlazione dei componenti del Comitato Controllo e Rischi diversi da Ilaria Frigoli;
- b) sulla base dello svolgimento dei lavori e della attività sopra descritti;
- c) esaminati i termini e le condizioni della Fusione;
- d) esaminato il contenuto della bozza del progetto di Fusione, della relazione all'assemblea degli azionisti e dello statuto della società risultante dalla Fusione, nonché la situazione patrimoniale di Campi al 14 aprile 2021 e il bilancio di PSF al 30 dicembre 2020, come trasmessi;
- e) dando atto di aver ricevuto, nel contesto complessivo dell'operazione, un flusso informativo completo e costante in merito alla Fusione, e di aver ricevuto adeguato riscontro dal *management* in relazione alle informazioni e ai chiarimenti richiesti ed ai commenti loro rivolti;

alla luce di quanto precede e per quanto di propria competenza, esprime, con il voto favorevole di Alberto Piantoni e di Carlo Alberto Carnevale Maffè, il proprio parere favorevole circa la sussistenza di un interesse dell'Emittente all'esecuzione della Fusione, sulla base dei termini indicati dal management nella bozza di progetto di Fusione, nonché della convenienza e sulla correttezza sostanziale dei termini e delle condizioni della Fusione.

Castrezzato, 29 aprile 2021.

Alberto Piantoni



Carlo Alberto Carnevale Maffè

